

## **Verbale di accordo lavoro a turni 2011- 2012**

---

In data 3.10.2011, presso la Sede della SIAE Microelettronica S.p.A. in Cologno Monzese, tra la Direzione Aziendale, e le RSU Aziendali, viene sottoscritto il presente accordo sindacale avente ad oggetto le modalità del lavoro a turni (proroga e variazioni).

Nel dettaglio si concorda quanto segue.

Premesso che all'art. 10 degli Accordi Integrativi Aziendali sottoscritti in data 30.5.2008 era stata disposta la proroga sino al 30.9.2009 dell'Accordo relativo al lavoro a turni stipulato originariamente in data 8.2.2006 e successivamente più volte prorogato ed esteso sino alla data del 30.9.2011, le Parti concordano di estendere ulteriormente la validità temporale del suddetto Accordo relativo al lavoro a turni sino al 31.12.2012, alle medesime condizioni normative ed economiche in vigore alla data del presente Verbale, con l'eccezione di quanto segue:

1. l'importo giornaliero dell'indennità turni viene incrementato, a decorrere dall'1.1.2012, a 8,35€ lordi.
2. viene modificato, a decorrere dall'1.10.2011 e per la durata del presente accordo, quanto previsto dalle specifiche norme precedenti in materia di recupero dei permessi con recupero (ferma restando l'obbligatorietà del recupero entro il mese successivo a quello di fruizione del permesso), in particolare il limite minimo delle 2 ore per il recupero al sabato, che viene ridotto a mezz'ora recuperabile anche negli altri giorni feriali. Si conviene quindi che il recupero potrà avvenire alla fine del turno – prioritariamente quello mattinale – nelle modalità (durata e attività lavorativa, anche diversa da quella normalmente svolta) concordate di volta in volta con il Responsabile di Reparto.
3. A partire dall'1.11.2011 (previa positiva verifica tecnica circa la gestibilità a sistema) e per la durata del presente accordo, è concessa, ai soli turnisti mattinali, una flessibilità in ingresso di massimo 5 minuti giornalieri, recuperabile a minuti tassativamente nel corso della sola giornata di fruizione. Qualora tale flessibilità non venga recuperata (interamente o parzialmente) come sopra indicato, al ritardatario il conteggio delle ore di lavoro sarà effettuato a partire da un quarto d'ora dopo l'inizio dell'orario di lavoro che avrebbe dovuto osservare.

Inoltre, la Direzione Aziendale opererà per il rispetto del diritto al parcheggio delle lavoratrici turniste del turno pomeridiano, così come definito nei precedenti accordi.

Per la Direzione Aziendale

Per le Rappresentanze Sindacali Unitarie